



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Oggetto: modifiche agli articoli 2, 4, 10 e 12 del “Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240”

IL RETTORE

Richiamato il “Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240”, emanato con decreto rettorale 17 settembre 2018, n. 637 e sue successive modificazioni;

Rilevato che in sede di applicazione del regolamento sono emerse diverse criticità relativamente agli articoli 4 e 12 come segnalato dai Direttori di Dipartimento;

Ritenuto opportuno una più dettagliata regolamentazione della modalità di valutazione dei docenti nei casi individuati nell’articolo 10 anche in tema di ipotesi di esonero dal compito didattico ai fini dello svolgimento di attività di studio o di ricerca in sostanza analoghe al sabbatico;

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 16 novembre 2022 che ha espresso parere favorevole alle modifiche agli articoli 2, 4, 10 e 12 del “Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240”.

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2022 che ha approvato le modifiche agli articoli 2, 4, 10 e 12 del “Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240”.

DECRETA

art. 1 – di emanare le modifiche agli articoli 2, 4, 10 e 12 del “Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 2402” nel testo posto in allegato.

art. 2 – di stabilire che le modifiche agli articoli 2, 4, 10 e 12 del Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240 entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo Ufficiale di Ateneo.

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it – ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: *dott.ssa Serena Bussani*
Tel. +39 040 558 3017 - 7878
aaggdocc@amm.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area Contratti e Affari generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa**

art. 3 – di incaricare l'Ufficio Carriere del Personale docente e l'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa, per le parti di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore.

Il Rettore
F.to Prof. Roberto Di Lenarda



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

ALLEGATO

Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240”;

Testo vigente	Testo approvato
Articolo 2 Relazione triennale	Articolo 2 Relazione triennale
Comma 1) Alla conclusione di ciascun anno accademico, i professori e i ricercatori sono tenuti alla presentazione di una relazione triennale sul complesso dell'attività istituzionale svolta, secondo le regole di cui ai commi successivi. .	Comma 1) Alla conclusione di ciascun anno accademico, i professori e i ricercatori sono tenuti alla presentazione di una relazione triennale sul complesso dell'attività istituzionale svolta, secondo le regole di cui ai commi successivi. La relazione concerne tutti i ruoli di professore o ricercatore, anche a tempo determinato, ricoperti dall'interessato presso l'Università degli Studi di Trieste, anche diversi da quello ricoperto al momento di presentazione della relazione.
Articolo 4 Procedimento valutativo	Articolo 4 Procedimento valutativo
Comma 2 lett.b) la valutazione dell'attività di ricerca si considera positiva se, nell'ultima rilevazione utile, il docente risulta avere soddisfatto l'Indice di produzione scientifica minima, secondo la definizione CVR, tenendo conto anche delle eventuali ipotesi di esonero parziale o totale;	Comma 2 lett.b) la valutazione dell'attività di ricerca si considera positiva se, nell'ultima rilevazione disponibile al momento di presentazione della relazione , il docente risulta avere soddisfatto l'Indice di produzione scientifica minima, secondo la definizione CVR, tenendo conto anche delle eventuali ipotesi di esonero parziale o totale.
Comma 2 lett.c) la valutazione dell'attività gestionale si considera positiva se, in ciascuno dei tre anni accademici oggetto dell'ultima relazione triennale, risultano almeno tre presenze effettive ai Consigli di Dipartimento e non più di due assenze ingiustificate.	Comma 2 lett.c) la valutazione dell'attività gestionale si considera positiva se, in ciascuno dei tre anni accademici oggetto dell'ultima relazione triennale, il docente ha partecipato ad almeno il 50% + 1 delle adunanze a cui è stato convocato. Nel caso di assenze per motivi rilevati in CSA, ai fini

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it - ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: *dott.ssa Serena Bussani*
Tel. +39 040 558 3017 - 7878
aaggdocc@amm.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

	dell'integrazione della soglia prevista dal periodo precedente, non si computano le relative convocazioni.
Comma 3) Conseguisce una valutazione positiva il docente che soddisfa tutti i criteri indicati al comma 2.	Comma 3) Conseguisce una valutazione positiva il docente che soddisfa tutti i criteri indicati al comma 2. Sono fatti salvi i casi di esonero totale di cui all'art. 10.
Comma 4) Conseguisce una valutazione negativa il docente che non soddisfa uno o più criteri indicati al comma 2. Conseguisce, altresì, una valutazione negativa il docente al quale, nell'ultimo anno accademico concluso, sia stata irrogata una sanzione disciplinare diversa dalla censura.	Comma 4) Conseguisce una valutazione negativa il docente che non soddisfa uno o più criteri indicati al comma 2. Conseguisce, altresì, una valutazione negativa il docente al quale, nell'ultimo anno accademico concluso, il Consiglio di Amministrazione abbia irrogato una sanzione disciplinare diversa dalla censura.
Articolo 10 Servizio effettivo inferiore al triennio, anno sabbatico	Articolo 10 Servizio effettivo inferiore al triennio, anno sabbatico e congedi analoghi
Comma 1) Al docente, il cui servizio effettivo non copre l'intero triennio – per effetto di collocamento fuori ruolo o in aspettativa, di avvenuta presa di servizio nel corso del triennio o altri eventi di carriera che incidono sulla durata del servizio nel periodo – si applicano i seguenti criteri: I) l'attività didattica di cui all'articolo 4 comma 2 lettera a) e l'attività gestionale di cui all'articolo 4 comma 2 lettera c) vengono valutate con esclusivo riferimento agli anni accademici nei quali il servizio effettivo supera i 180 giorni; altrimenti, il docente è esonerato dalla valutazione dell'attività didattica e dell'attività gestionale nell'anno accademico che non integra tale soglia; II) l'attività di ricerca viene valutata ai sensi	Comma 1) Al docente, il cui servizio effettivo non copre l'intero triennio – per effetto di collocamento fuori ruolo o in aspettativa, di avvenuta presa di servizio nel corso del triennio o altri eventi di carriera che incidono sulla durata del servizio nel periodo – si applicano i seguenti criteri: I) l'attività didattica di cui all'articolo 4 comma 2 lettera a) e l'attività gestionale di cui all'articolo 4 comma 2 lettera c) vengono valutate con esclusivo riferimento agli anni accademici nei quali il servizio effettivo supera i 180 giorni; altrimenti, il docente è esonerato dalla valutazione dell'attività didattica e dell'attività gestionale nell'anno accademico che non integra tale soglia; II) l'attività di ricerca viene valutata ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera b);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<p>dell'articolo 4 comma 2 lettera b);</p> <p>III) in caso di esonero ai sensi del punto I) con riferimento a tutti e tre gli anni accademici oggetto di valutazione, il docente consegue una valutazione positiva se risulta avere soddisfatto l'Indice di produzione scientifica minima, secondo la definizione CVR, che tiene conto anche delle eventuali ipotesi di esonero parziale; viene, invece, considerato "non valutabile" nell'ipotesi di "esonero totale" dalla valutazione dell'attività di ricerca, secondo le linee-guida CVR.</p>	<p>III) in caso di esonero ai sensi del punto I) con riferimento a tutti e tre gli anni accademici oggetto di valutazione, il docente consegue una valutazione positiva se risulta avere soddisfatto l'Indice di produzione scientifica minima, secondo la definizione CVR, che tiene conto anche delle eventuali ipotesi di esonero parziale; viene, invece, considerato "non valutabile" nell'ipotesi di "esonero totale" dalla valutazione dell'attività di ricerca, secondo le linee-guida CVR.</p> <p>Comma 1 bis) Ai fini del servizio effettivo di cui al comma 1 rilevano tutti i ruoli di professore o ricercatore, anche a tempo determinato, ricoperti dall'interessato presso l'Università degli Studi di Trieste. L'attività gestionale non è oggetto di valutazione nel ruolo di ricercatore a tempo determinato.</p>
<p>Comma 2) I docenti che abbiano prestato, durante il triennio in valutazione, servizio in altro ateneo e dovranno altresì autocertificare l'assolvimento degli obblighi istituzionali ivi previsti; agli stessi si applicano i criteri di cui al comma precedente.</p>	<p>Comma 2) Il docente, non presente nei ruoli dell'Ateneo al momento dell'avvio del processo di valutazione annuale, trasferitosi presso l'Università di Trieste, che ivi maturi il diritto al passaggio alla classe successiva, potrà presentare specifica domanda di attribuzione dello scatto stipendiale corredata dall'autocertificazione relativa all'assolvimento degli obblighi istituzionali secondo i criteri previsti nell'Ateneo di provenienza.</p>
<p>Comma 3) I docenti beneficiari del c.d. anno sabbatico ex art. 17 comma 1 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 conseguono una valutazione positiva se soddisfano il requisito previsto dall'articolo 4 comma 2 lettera b), mentre sono esonerati dalla valutazione dei criteri</p>	<p>Comma 3) I docenti beneficiari del c.d. anno sabbatico ex art. 17 comma 1 d.P.R n. 382/1980 o di congedo per eccezionali e giustificate ragioni di studio e ricerca all'estero ex art. 10 Legge 311/1958 e i ricercatori che usufruiscano di periodi di congedo straordinario per giustificate</p>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<p>contemplati dall'articolo 4 comma 2 lettere a) e c) con riferimento agli anni accademici interessati, in tutto o in parte, dalla fruizione dell'anno sabbatico.</p>	<p>ragioni di studio o di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 8 Legge 349/1958) conseguono una valutazione positiva se soddisfano il requisito previsto dall'articolo 4 comma 2 lettera b), mentre sono esonerati dalla valutazione dei criteri contemplati dall'articolo 4 comma 2 lettere a) e c) con riferimento agli anni accademici interessati, in tutto o in parte, dalla fruizione dei periodi di congedo.</p>
<p>Articolo 12 Entrata in vigore e regime transitorio</p>	<p>Articolo 12 Entrata in vigore e regime transitorio</p>
<p>Comma 3) Con precipuo riferimento all'attività gestionale, fino alla valutazione condotta nell'anno accademico 2023/2024, si applica il seguente criterio:</p> <p>a) con riferimento agli aa.aa. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, la valutazione dell'attività gestionale si considera positiva se l'interessato, in ciascun anno accademico:</p> <p>I) ha ricoperto, per almeno il 50% del tempo, una o più delle seguenti cariche: [...]. In caso di assenze dal servizio dovute a legittimo impedimento, per cause rilevabili dal sistema gestionale di Ateneo (CSA), la quota d'impegno gestionale viene riferita al 50% del periodo di effettivo servizio; oppure</p> <p>II) in base alle risultanze dei verbali, risulta presente o assente giustificato ad almeno il 50% più una delle sedute del Consiglio del Dipartimento di afferenza.</p>	<p>Comma 3) Con precipuo riferimento all'attività gestionale, fino alla valutazione condotta nell'anno accademico 2023/2024, si applica il seguente criterio:</p> <p>a) con riferimento agli aa.aa. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, la valutazione dell'attività gestionale si considera positiva se l'interessato, in ciascun anno accademico:</p> <p>I) ha ricoperto, per almeno il 50% del tempo, una o più delle seguenti cariche: [...]. In caso di assenze dal servizio dovute a legittimo impedimento, per cause rilevabili dal sistema gestionale di Ateneo (CSA), la quota d'impegno gestionale viene riferita al 50% del periodo di effettivo servizio; oppure</p> <p>II) in base alle risultanze dei verbali, risulta presente o assente giustificato ad almeno il 50% più una delle sedute del Consiglio del Dipartimento di afferenza;</p> <p>b) con riferimento all'a.a. 2021/2022, la valutazione dell'attività gestionale si considera positiva se l'interessato ha soddisfatto uno dei due seguenti criteri:</p> <p>I) risultano almeno tre presenze effettive ai Consigli di Dipartimento e non più di due assenze ingiustificate.</p>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

	II) il docente ha partecipato ad almeno il 50% + 1 delle adunanze a cui è stato convocato.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------